

Assemblea straordinaria degli Azionisti di Mid Industry Capital S.p.A.

**Relazione del Consiglio di Amministrazione
sulle proposte concernenti le materie all'ordine del giorno**

Prima Convocazione: 18 aprile 2016
Seconda Convocazione: 21 aprile 2016

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

PREMESSA

La presente relazione (la “**Relazione**”), redatta ai sensi dell’art. 72, comma 1, e dell’Allegato 3A del regolamento adottato dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (“**Consob**”) con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificata (il “**Regolamento Emittenti**”), è finalizzata ad illustrare gli argomenti posti all’ordine del giorno dell’Assemblea di Mid Industry Capital S.p.A. (“**MIC**” o la “**Società**”) convocata in sede straordinaria in Milano, presso Mediobanca S.p.A., Via Filodrammatici n. 3, in prima convocazione per il giorno 18 aprile 2016 alle ore 11:00, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 21 aprile 2016 alle ore 15:00 (l’“**Assemblea**”).

La presente Relazione è stata trasmessa a Consob e poi messa a disposizione del pubblico nei termini di legge; copia della relazione è reperibile sul sito *internet* della Società all’indirizzo www.midindustry.com, sezione *Investor Relation* / Documenti societari.

SEZIONE PRIMA

PUNTI 1), 2) e 3) ALL'ORDINE DEL GIORNO

1) Eliminazione dell'art. 4.6 dello statuto sociale in tema di regole in materia di investimenti e limiti alla concentrazione del rischio – Conseguente rinumerazione dell'articolo 4.7.

2) Adeguamento dell'art. 4.1 dello statuto sociale alle intervenute modifiche degli artt. 106 e 113 del D. Lgs. 385/1993.

3) Innalzamento della soglia di partecipazione al capitale, ovvero di diritti di voto, il cui superamento determina l'obbligo di offerta pubblica di acquisto totalitaria ai sensi dell'art. 106 D. Lgs. 58/1998, e conseguente introduzione dell'art. 6.5 dello statuto sociale.

Signori azionisti,

la presente sezione della Relazione è volta ad illustrare le modifiche che saranno apportate allo statuto sociale a seguito dell'approvazione dei punti 1), 2) e 3) posti all'ordine del giorno dell'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione, in particolare, sottopone alla Vostra approvazione:

- (i) l'eliminazione dell'articolo 4.6 dello statuto sociale che, in ossequio a quanto obbligatoriamente previsto dal regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. (il "**Regolamento di Borsa**") per le *investment companies* quotate sul Mercato degli *Investment Vehicles* ("**MIV**") alla data della sua introduzione in statuto, prevede obblighi di diversificazione degli investimenti;
- (ii) l'eliminazione, dall'articolo 4.1 dello statuto sociale, dell'inciso "*nei confronti del pubblico*", non più rilevante ai fini della disciplina applicabile alla Società alla luce delle intervenute modifiche degli artt. 106 e 113 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (il "**Testo Unico Bancario**" o "**TUB**");
- (iii) l'innalzamento della percentuale di partecipazione al capitale sociale o di diritti di voto il cui superamento, ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**"), determina l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto totalitaria, con conseguente introduzione del nuovo art. 6.5 dello statuto sociale.

Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto che le modifiche proposte, per le ragioni meglio illustrate di seguito, si rendano necessarie per consentire a MIC di ridare impulso all'attività sociale, previa rifocalizzazione della propria *mission* alla luce delle recenti modifiche della normativa in materia di risparmio gestito, permettendo al contempo di cogliere un'opportunità offerta dal legislatore per incrementare l'attrattività della Società sul mercato.

1. MOTIVAZIONI DELLE MODIFICHE PROPOSTE

1.1 Modifica dell'articolo 4.1 ed eliminazione dell'articolo 4.6 dello statuto sociale

Il Consiglio di Amministrazione Vi ricorda che nel corso del 2011 è stata approvata ed è entrata in vigore una direttiva comunitaria, la c.d. Alternative Investment Fund Managers Directive ("**Direttiva AIFM**"), che regola la gestione, l'amministrazione ed il *marketing* dei cosiddetti *Alternative Investment Funds*, per tali intendendosi gli organismi di investimento collettivo diversi da quelli armonizzati. La Direttiva AIFM è stata recepita in Italia con il D. Lgs. n. 44/2014, che ha apportato significative

modifiche al TUF, oltre che mediante provvedimenti di natura regolamentare della Banca d'Italia e della Consob.

All'esito dell'attuazione della Direttiva AIFM in Italia, l'esercizio in via professionale del servizio di gestione collettiva del risparmio è stato riservato alle Società di Gestione del Risparmio ("SGR"), alle Società di Investimento a Capitale Variabile ("Sicav") e alle neo-introdotte Società di Investimento a Capitale Fisso ("Sicaf") (oltre che agli altri gestori autorizzati ai sensi della Direttiva AIFM da stati diversi dall'Italia e indicati all'art. 32-*quater*, comma 1, del TUF). Il legislatore italiano, sempre in conformità a quanto previsto dalla Direttiva AIFM, ha previsto un'espressa esenzione dall'ambito di applicazione della predetta riserva di attività e dal relativo regime normativo e regolamentare, per le "società di partecipazione finanziaria" di cui all'art. 32-*quater*, comma 2, lett. d), del TUF, sostanzialmente riconducibili alle entità che nella prassi vengono comunemente denominate *holding* industriali (ovvero *holding* "statiche").

Alla luce del mutato contesto normativo, MIC, pur potendo astrattamente rientrare nel campo di applicazione della disciplina sulla gestione collettiva del risparmio in considerazione della diffusione delle proprie azioni quotate tra il pubblico e della propria *mission* statutaria di *investment company*, aveva valutato nel 2014 di non essere tenuta a richiedere l'autorizzazione ad operare come Sicaf (ossia secondo la tipologia più prossima alla propria struttura e alla propria attività, tra quelle indicate dal TUF), in considerazione:

- (i) della mancata effettuazione di investimenti successivamente al 22 luglio 2013 ⁽¹⁾;
- (ii) dell'intenzione di limitare l'attività sociale alla dismissione, previa valorizzazione, dell'unico *asset* in portafoglio, Mar-Ter Spedizioni S.p.A. ("Mar-ter"), e
- (iii) della non necessità, per le finalità di cui al punto (ii), di effettuare nuove operazioni di raccolta di capitale.

Di tale valutazione la Società aveva dato notizia alla Banca d'Italia, alla Consob, a Borsa Italiana S.p.A. ("Borsa Italiana"), nonché nei propri bilanci.

Successivamente, come noto, in data 10 luglio 2015 Venice European Investment Capital S.p.A. ("VEI"), ha promosso un'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 4, del TUF, su azioni ordinarie di MIC, ad esito della quale risulta titolare di n. 3.388.978 azioni ordinarie di MIC, rappresentative dell'80,30% del capitale della Società. Nel documento di offerta predisposto ai fini della predetta offerta pubblica di acquisto, VEI ha dichiarato di voler "*rilanciare MIC quale holding quotata di investimenti con lo scopo di realizzare strategie industriali per contribuire all'aumento del valore nel lungo periodo delle proprie azioni, attraverso l'esercizio del controllo o dei diritti derivanti da partecipazioni?*".

Da ultimo, nell'ottobre 2015 Borsa Italiana ha modificato il proprio regolamento, disponendo che, al ricorrere di determinate condizioni, le società attualmente quotate sul Segmento "*Investment Companies?*" del MIV siano trasferite d'ufficio sul Segmento Professionale del MIV, accessibile ai soli investitori professionali (cfr. art. 2.8.3).

I programmi indicati da VEI nel documento d'offerta e le recenti modifiche al Regolamento di Borsa hanno imposto al Consiglio di Amministrazione di MIC, nominato in data 12 ottobre 2015

⁽¹⁾ Ai sensi della disposizione transitoria di cui all'art. 61, comma 3, della Direttiva AIFM "*i GEFLA che prima del 22 luglio 2013 gestiscono FLA di tipo chiuso che non effettuano investimenti supplementari dopo il 22 luglio 2013 possono comunque continuare a gestire tali FLA senza autorizzazione ai sensi della presente direttiva?*".

successivamente all'ingresso nel capitale sociale del nuovo socio di controllo, di considerare nuovamente la questione.

Ad esito degli opportuni approfondimenti, in data 8 marzo 2016 il Consiglio di Amministrazione di MIC ha approvato un programma di riassetto societario che, in estrema sintesi, prevede:

- (i) il consolidamento e la definizione anche formale dell'attività della Società – mediante le opportune modifiche statutarie a cui si prevede faccia seguito il trasferimento d'ufficio sul Segmento Professionale del MIV – quale attività tipica delle “*società di partecipazione finanziaria*” ai sensi dell'art. 32-*quater*, comma 2, lettera d), del TUF e, come tale, espressamente esentata dalla disciplina applicabile ai soggetti che esercitano in via professionale il servizio di gestione collettiva del risparmio;
- (ii) la proposta di conferimento di una delega al Consiglio di Amministrazione per aumentare il capitale sociale in una o più volte e consentire la ricapitalizzazione della Società, sia, in misura prevalente, al fine di rilanciare l'attività sociale, a partire dal rafforzamento nell'area di *business* in cui opera l'unica partecipata attualmente in portafoglio, Mar-Ter (v. quanto riportato nella Sezione Seconda della Relazione, con riferimento al punto 5 all'Ordine del Giorno), sia al fine di supportare i costi operativi di MIC, se e nella misura in cui le disponibilità di cassa risultassero limitate allo scopo.

In altri termini, MIC intende focalizzare la propria *mission* sull'attività di *holding* di partecipazioni industriali, con lo scopo principale di (i) sostenere la crescita dell'unico *asset* attualmente in portafoglio nel lungo termine per generare valore in un'ottica di stabile investimento e (ii) realizzare strategie imprenditoriali strumentali all'acquisizione di società sinergiche rispetto a Mar-ter in assenza di una strategia di *exit* predeterminata o vincolante, senza peraltro escludere la possibilità di effettuare acquisizioni in altri settori.

Al fine di dare attuazione al programma sopra delineato, consentendo quindi alla Società di tornare ad una piena operatività nel rispetto di previsioni statutarie aggiornate al mutato contesto normativo, si rende quindi opportuno intervenire sull'articolo 4 dello Statuto che descrive l'oggetto sociale di MIC, (i) precisando le modalità con cui la Società continuerebbe a svolgere l'attività di assunzione di partecipazioni e (ii) adattando la descrizione dell'oggetto sociale alle modifiche nel frattempo apportate al Testo Unico Bancario.

In particolare, le proposte di modifica dell'art. 4 dello Statuto prevedono:

- (i) l'eliminazione dell'inciso “*nei confronti del pubblico*” all'articolo 4.1, che – con riferimento all'attività di assunzione di partecipazioni – non riveste più alcun significato alla luce delle recenti modifiche al TUB, dal momento che non è più prevista alcuna riserva di legge per la prestazione di tale attività, a prescindere dalla circostanza che essa venga svolta “*nei confronti del pubblico*” ovvero “*non nei confronti del pubblico*”;
- (ii) l'eliminazione dell'articolo 4.6 che disciplina le regole in materia di investimenti e i limiti alla concentrazione del rischio inseriti in statuto ai fini dell'ammissione a quotazione, in quanto all'epoca imposti a tutte le *Investment Companies* dal Regolamento di Borsa.

Le modifiche statutarie proposte non determinerebbero una modifica dell'oggetto sociale, quanto piuttosto una ridefinizione ed un ampliamento delle modalità entro cui la Società continuerebbe a svolgere la medesima attività svolta attualmente. Alla luce di quanto precede:

- (i) non è richiesto il *quorum* qualificato previsto dall'art. 11.3 dello statuto per l'adozione delle delibere proposte;

- (ii) L'approvazione delle delibere in questione non legittimerà i soci che non vi abbiano concorso ad esercitare il diritto di recesso (v. anche quanto riportato al successivo paragrafo 3).

La Società, anche sulla scorta di alcuni recenti precedenti in cui Borsa Italiana ha provveduto in tal senso, ritiene che le modifiche statutarie proposte determineranno il trasferimento d'ufficio delle azioni di MIC dalla negoziazione sul segmento "*Investment Companies*" del MIV alla negoziazione sul Segmento Professionale del medesimo MIV, e ciò ai sensi di quanto previsto dal nuovo testo dell'art. 2.8.3 del Regolamento di Borsa.

Si segnala che sul Segmento Professionale sono negoziati gli strumenti finanziari di società la cui politica di investimento non prevede un sufficiente livello di diversificazione e società la cui politica di investimento si caratterizza in termini di particolare complessità, fra cui i veicoli *multi-strategy*. La principale differenza rispetto ad altri segmenti del MIV consiste nel fatto che gli acquisti di strumenti finanziari quotati sul Segmento Professionale sono riservati ai c.d. Investitori Professionali di cui all'allegato II, parte 1 e 2 della Direttiva AIFM, fermo restando che gli investitori che non rientrano in tale categoria (cd. investitori *retail*) e che saranno in possesso di azioni MIC alla data del trasferimento nel Segmento Professionale potranno comunque mantenere la propria partecipazione (ed esercitare il diritto di opzione in caso di aumento del capitale) o procedere alla cessione delle azioni di MIC eventualmente già in loro possesso ad Investitori Professionali.

Si rinvia al successivo paragrafo 2 per l'esposizione a confronto del testo di statuto vigente e del testo di statuto che risulterebbe dall'approvazione delle modifiche proposte.

1.2 Innalzamento della soglia di partecipazione al capitale sociale e di diritti di voto il cui superamento determina l'obbligo di offerta pubblica totalitaria ai sensi dell'art. 106 del TUF, e conseguente introduzione dell'art. 6.5 dello statuto sociale

L'articolo 106 del TUF concede alle PMI – per tali intendendosi ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera w)-*quater*.1) del TUF, emittenti azioni quotate che abbiano in base al bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio un fatturato fino a 300 milioni di Euro, ovvero una capitalizzazione media di mercato nell'ultimo anno solare inferiore a 500 milioni di Euro – la possibilità di prevedere una percentuale di partecipazione al capitale sociale o di diritti di voto di una società quotata – il cui superamento determini l'obbligo di offerta pubblica di acquisto totalitaria – diversa dal 30%, purché tale soglia non sia inferiore al 20% e non sia superiore al 40%.

Il Consiglio di Amministrazione di MIC, dopo attenta valutazione in merito ai criteri sopra richiamati e in considerazione del fatto che la Società ad oggi soddisfa i requisiti per poter essere considerata PMI ai sensi dei criteri previsti dal TUF, propone ai propri azionisti di procedere all'innalzamento della soglia di partecipazione al capitale sociale o di diritti di voto il cui superamento determina l'obbligo di offerta pubblica di acquisto, portandola al 40% in luogo dell'attuale 30% previsto *ex lege*.

L'adozione di tale modifica statutaria appare opportuna sia al fine di facilitare eventuali future acquisizioni da realizzarsi tramite operazioni permutative che prevedessero una diluizione dell'attuale socio di controllo e l'acquisizione di una partecipazione rilevante da parte di un nuovo *partner* strategico, sia al fine di consentire un minor grado di contendibilità della Società qualora il capitale di quest'ultima crescesse nel tempo e fosse distribuito in modo meno concentrato.

Si rinvia al successivo paragrafo 2 per l'esposizione a confronto del testo di statuto vigente e del testo di statuto risultante dall'approvazione delle modifiche proposte.

2. ESPOSIZIONE A CONFRONTO DELL'ARTICOLO O DEGLI ARTICOLI DELLO STATUTO DI CUI SI PROPONE LA MODIFICA NEL TESTO VIGENTE O IN QUELLO PROPOSTO, CON RELATIVA ILLUSTRAZIONE DELLE VARIAZIONI APPORTATE.

Al fine di facilitare l'individuazione delle variazioni statutarie, si segnala che, per ciascuna disposizione oggetto di proposta di modifica, si è proceduto come segue:

1. il testo previgente è riportato nella colonna di sinistra della tabella,
2. il testo di cui si propone l'adozione è riportato nella colonna di destra della tabella e vengono segnalate in grassetto le parti aggiunte mentre sono barrate le parti eliminate
3. gli articoli non menzionati sono invariati.

<p style="text-align: center;">Testo Vigente</p>	<p style="text-align: center;">Testo Proposto (in carattere grassetto vengono segnalate le parti aggiunte mentre sono barrate le parti eliminate)</p>
<p>4. OGGETTO</p> <p>4.1 La società ha per oggetto l'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di assunzione di partecipazioni, intesa quale attività di acquisizione, detenzione e gestione dei diritti, rappresentati o meno da titoli, sul capitale di altre società e/o imprese, e di concessione di finanziamenti, non nei confronti del pubblico, tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari definiti dall'art. 1, comma 2, d. lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo Unico della Finanza).</p> <p>4.2 La società potrà svolgere le suddette attività anche al di fuori della propria sede nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.</p> <p>4.3 La società potrà, inoltre, esercitare tutte le attività e compiere tutti gli atti e le operazioni strumentali o connesse alle attività sopra descritte quali, a titolo esemplificativo, lo studio, la ricerca, e l'analisi in materia economica e finanziaria, la gestione di immobili ad uso funzionale, la gestione di servizi informatici o di elaborazione dati, la formazione e l'addestramento del personale, l'assistenza alle imprese in materia di struttura finanziaria.</p> <p>4.4 La società potrà effettuare la raccolta del risparmio nei limiti e con le modalità consentiti dall'articolo 11 del Testo Unico delle leggi in Materia Bancaria e Creditizia e dalla correlata</p>	<p>4. OGGETTO</p> <p>4.1 La società ha per oggetto l'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di assunzione di partecipazioni, intesa quale attività di acquisizione, detenzione e gestione dei diritti, rappresentati o meno da titoli, sul capitale di altre società e/o imprese, e di concessione di finanziamenti, non nei confronti del pubblico, tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari definiti dall'art. 1, comma 2, d. lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo Unico della Finanza).</p> <p>[INVARIATO]</p> <p>[INVARIATO]</p> <p>[INVARIATO]</p>

normativa secondaria, vigenti *pro-tempore*. È altresì escluso dall'attività statutaria il rilascio di garanzie, sia pure nell'interesse di società partecipate, ma a favore di terzi, laddove tale attività non abbia carattere residuale e non sia svolta in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale ed in via occasionale.

4.5 La società, in via strumentale e del tutto occasionale, potrà, ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale, acquistare, vendere, permutare, dare e prendere in affitto immobili ad uso funzionale, concedere ipoteche, fidejussioni, intrattenere rapporti bancari e compiere qualsiasi altra operazione di natura mobiliare ed immobiliare, finanziaria, assicurativa e commerciale, nonché compiere tutto quanto abbia attinenza con lo scopo sociale e sia comunque ritenuta utile al raggiungimento dello stesso.

4.6 Con riferimento al predetto ambito di operatività, qualora le azioni ordinarie della società siano quotate sul segmento IC2 del MIV (mercato degli *investment vehicles*), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., la società svolge la propria attività in conformità a quanto segue:

(a) la società non investe in strumenti finanziari, quotati e non quotati, di uno stesso emittente e in parti di uno stesso organismo di investimento collettivo del risparmio (OICR) per un valore superiore al 30% (trenta per cento) delle proprie attività, quali risultanti dall'ultimo bilancio o relazione semestrale o relazione trimestrale approvati;

(b) il totale delle esposizioni della società nei confronti dello stesso emittente o gruppo di società, nei quali la società ha investito, (ivi comprese le esposizioni derivanti da strumenti finanziari derivati *over-the-counter* (OTC)), è inferiore al 30% (trenta per cento) delle proprie attività, quali risultanti dall'ultimo bilancio o relazione semestrale o relazione trimestrale approvati;

(c) la società non investe un ammontare superiore al 20% (venti per cento) delle proprie attività, quali risultanti dall'ultimo bilancio o

[INVARIATO]

~~4.6 — Con riferimento al predetto ambito di operatività, qualora le azioni ordinarie della società siano quotate sul segmento IC2 del MIV (mercato degli investment vehicles), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., la società svolge la propria attività in conformità a quanto segue:~~

~~(a) — la società non investe in strumenti finanziari, quotati e non quotati, di uno stesso emittente e in parti di uno stesso organismo di investimento collettivo del risparmio (OICR) per un valore superiore al 30% (trenta per cento) delle proprie attività, quali risultanti dall'ultimo bilancio o relazione semestrale o relazione trimestrale approvati;~~

~~(b) — il totale delle esposizioni della società nei confronti dello stesso emittente o gruppo di società, nei quali la società ha investito, (ivi comprese le esposizioni derivanti da strumenti finanziari derivati over-the-counter (OTC)), è inferiore al 30% (trenta per cento) delle proprie attività, quali risultanti dall'ultimo bilancio o relazione semestrale o relazione trimestrale approvati;~~

~~(c) — la società non investe un ammontare superiore al 20% (venti per cento) delle proprie attività, quali risultanti dall'ultimo bilancio o relazione semestrale o relazione trimestrale~~

<p>relazione semestrale o relazione trimestrale approvati, in quote di fondi speculativi, italiani o esteri;</p> <p>(d) i limiti di investimento, di cui alle lettere (a), (b) e (c) che precedono, non trovano applicazione, allorché gli strumenti finanziari in cui la società ha investito, ovvero intende investire, sono emessi o garantiti da uno Stato membro dell'Unione Europea, da suoi enti locali, da uno Stato aderente all'OCSE o da organismi internazionali di carattere pubblico, di cui fanno parte uno o più Stati membri dell'Unione Europea;</p> <p>(e) la società può superare le soglie di cui alle lettere (a), (b) e (c) che precedono in presenza di circostanze eccezionali e per un periodo massimo di 12 (dodici) mesi dal loro superamento.</p> <p>4.7 È fatto divieto di esercitare ogni e qualsiasi attività non consentita dalla legge e comunque l'attività bancaria, l'esercizio professionale dell'attività di intermediazione mobiliare, ogni altra attività oggetto di diversa privativa di legge e quelle vietate dalla presente e futura legislazione.</p> <p>6. CAPITALE SOCIALE, AZIONI, STRUMENTI FINANZIARI E FINANZIAMENTI</p> <p>6.1 Il capitale sociale è determinato in Euro 5.000.225,00 (cinquemilioni duecentoventicinque/00), rappresentato da n. 4.220.225 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale (le Azioni).</p> <p>6.2 Tutte le Azioni hanno le medesime caratteristiche e conferiscono i medesimi diritti, come stabilito dalla legge e dallo statuto.</p> <p>6.3 Le Azioni sono indivisibili. In caso di comproprietà, i diritti dei contitolari sono esercitati da un rappresentante comune ai sensi dell'articolo 2347 del codice civile.</p> <p>6.4 Le Azioni sono nominative e sono rappresentate secondo le norme vigenti per il sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati.</p>	<p>approvati, in quote di fondi speculativi, italiani o esteri;</p> <p>(d) i limiti di investimento, di cui alle lettere (a), (b) e (c) che precedono, non trovano applicazione, allorché gli strumenti finanziari in cui la società ha investito, ovvero intende investire, sono emessi o garantiti da uno Stato membro dell'Unione Europea, da suoi enti locali, da uno Stato aderente all'OCSE o da organismi internazionali di carattere pubblico, di cui fanno parte uno o più Stati membri dell'Unione Europea;</p> <p>(e) la società può superare le soglie di cui alle lettere (a), (b) e (c) che precedono in presenza di circostanze eccezionali e per un periodo massimo di 12 (dodici) mesi dal loro superamento.</p> <p>4.76 È fatto divieto di esercitare ogni e qualsiasi attività non consentita dalla legge e comunque l'attività bancaria, l'esercizio professionale dell'attività di intermediazione mobiliare, ogni altra attività oggetto di diversa privativa di legge e quelle vietate dalla presente e futura legislazione.</p> <p>6. CAPITALE SOCIALE, AZIONI, STRUMENTI FINANZIARI E FINANZIAMENTI</p> <p>[INVARIATO]</p> <p>[INVARIATO]</p> <p>[INVARIATO]</p> <p>[INVARIATO]</p>
--	--

	<p>6.5. La soglia di cui all'art. 106, comma 1, Testo Unico della Finanza, rilevante ai fini delle offerte pubbliche di acquisto ivi disciplinate, è stabilita in misura pari al 40% (quaranta per cento), ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 1-<i>ter</i>, Testo Unico della Finanza, in presenza delle condizioni stabilite dalla norma stessa.</p>
--	--

3. VALUTAZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO IN ORDINE ALL'EVENTUALE RICORRENZA DEL DIRITTO DI RECESSO PREVISTO DALLE NORME VIGENTI OVVERO IN MERITO ALLA NON RICORRENZA DEL MEDESIMO DIRITTO

3.1 Modifica dell'art. 4.1 ed eliminazione dell'art. 4.6 dello statuto sociale

Il Consiglio di Amministrazione ritiene che le modifiche statutarie in questione non legittimino i soci che non abbiano concorso alla delibera ad esercitare il diritto di recesso. Ed infatti, l'eliminazione, dall'art. 4.1 dell'inciso "*nei confronti del pubblico*" (relativamente all'attività di assunzione di partecipazioni) consiste in un aggiornamento del testo statutario rispetto alle intervenute modifiche del Testo Unico Bancario, mentre l'eliminazione dell'articolo 4.6 concerne unicamente i criteri e le modalità di attuazione dell'oggetto sociale, che permane il medesimo, non configurandosi quindi la fattispecie di cui all'art. 2437, comma 1, lett. a), c.c..

3.2 Innalzamento della soglia di partecipazione al capitale sociale il cui superamento determina l'obbligo di offerta pubblica di acquisto totalitaria ai sensi dell'art. 106 del TUF, e conseguente introduzione dell'art. 6.5 dello statuto sociale

La modifica statutaria, ai sensi di quanto espressamente previsto dall'art. 106, comma 2, del TUF, legittima i soci che non abbiano concorso alla delibera inerente la suddetta modifica statutaria ad esercitare il diritto recesso.

4. INDICAZIONE DEI SOGGETTI LEGITTIMATI ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO, DELLE MODALITÀ E DEI TERMINI PREVISTI PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO E PER IL PAGAMENTO DEL RELATIVO RIMBORSO, CON INDICAZIONE DEI CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DI QUEST'ULTIMO

Gli azionisti di MIC che non concorrano alla deliberazione riguardante l'innalzamento della soglia di partecipazione al capitale sociale della Società il cui superamento determina l'obbligo di offerta pubblica di acquisto totalitaria saranno legittimati ad esercitare il diritto di recesso per tutte o parte delle loro azioni ai sensi dell'articolo 106, comma 2, del TUF.

Ai sensi dell'articolo 2437-*bis* del Codice Civile, gli azionisti legittimati potranno esercitare il diritto di recesso, in relazione a tutta o parte della partecipazione detenuta, inviando una lettera a mezzo raccomandata A/R, indirizzata alla sede legale di MIC, entro 15 giorni dall'iscrizione presso il Registro delle Imprese della delibera di approvazione della suddetta modifica statutaria. La notizia dell'avvenuta iscrizione sarà pubblicata ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari. La lettera dell'azionista recedente dovrà essere corredata di apposita comunicazione, effettuata da un intermediario autorizzato, attestante la titolarità in conto delle azioni oggetto di recesso da una data precedente l'apertura dei lavori dell'assemblea la cui delibera ha legittimato l'esercizio del diritto di recesso e ininterrottamente fino alla data della lettera medesima. Ulteriori dettagli sull'esercizio del diritto di recesso saranno forniti agli azionisti di MIC in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili.

Il valore unitario di liquidazione da corrispondere agli azionisti che abbiano esercitato il diritto di recesso è stato determinato in Euro 4,655 ai sensi dell'Articolo 2437-*ter*, comma 3, del Codice Civile, facendo esclusivo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi precedenti **il 9 marzo 2016**, data di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea Straordinaria **chiamata ad approvare la proposta di modifica statutaria in commento**, il tutto come già reso noto dalla Società in data 9 marzo 2016.

La liquidazione delle azioni per cui sia stato esercitato il diritto di recesso avverrà nei termini e alle condizioni di cui all'articolo 2437-*quater* del Codice Civile.

5. INFORMAZIONI CHE NON POSSONO ESSERE RESE PRIMA DELL'ASSEMBLEA. INDICAZIONE DELLE MODALITÀ CON LE QUALI VERRANNO INFORMATI GLI AVENTI DIRITTO, PRECISANDO I QUOTIDIANI SUI QUALI SARANNO PUBBLICATI I NECESSARI AVVISI DI STAMPA

Come già indicato, ogni comunicazione dovuta ai sensi di legge e regolamento inerente l'esercizio del recesso da parte degli aventi diritto, inclusa l'indicazione della data di avvenuta iscrizione della delibera di modifica dello Statuto presso il Registro delle Imprese, sarà pubblicata sul quotidiano Il Giornale e sul sito *internet* www.midindustry.com.

6. PROPOSTE DI DELIBERA

In considerazione di quanto precede, qualora concordiate con quanto sopra proposto, Vi invitiamo ad assumere la seguenti proposte di delibera:

(1) “L’Assemblea Straordinaria di Mid Industry Capital S.p.A.

- esaminata la relazione illustrativa degli Amministratori;

- preso atto delle conseguenze in relazione al prevedibile trasferimento di segmento di quotazione e negoziazione delle azioni di MIC al Segmento Professionale del Mercato degli Investment Vehicles organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

delibera

- di eliminare l’articolo 4.6 dello Statuto sociale, con conseguente rinumerazione dell’articolo 4.7;

- di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente, con facoltà di subdelega – ogni potere e facoltà per provvedere a quanto necessario per l’attuazione delle deliberazioni di cui sopra, nonché per adempiere alle formalità necessarie, ivi compresa l’iscrizione della deliberazione nel Registro delle Imprese, affinché l’adottata deliberazione ottenga le approvazioni di legge, con facoltà di introdurre le eventuali modifiche, aggiunte o soppressioni non sostanziali che fossero allo scopo richieste, anche in sede di iscrizione, e in genere tutto quanto occorra per la completa esecuzione della deliberazione stessa, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, anche al fine di adempiere ogni formalità, atto, deposito di istanze o documenti, richiesti dalle competenti autorità di vigilanza del mercato e/o dalla società di gestione del mercato e/o dalle disposizioni di legge o di regolamento applicabili.

* * *

(2) “L’Assemblea Straordinaria di Mid Industry Capital S.p.A.

- esaminata la relazione illustrativa degli Amministratori;

delibera

- di eliminare dall’articolo 4.1 dello Statuto sociale, limitatamente all’attività di assunzione di partecipazioni, l’inciso “nei confronti del pubblico”;

- di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente, con facoltà di sub-delega – mandato di eseguire quanto sopra deliberato, con attribuzione di ogni potere e facoltà per provvedere a quanto necessario per l’attuazione delle deliberazioni di cui sopra, nonché per adempiere alle formalità necessarie, ivi compresa l’iscrizione della deliberazione nel Registro delle Imprese, affinché l’adottata deliberazione ottenga le approvazioni di legge, con facoltà di introdurre le eventuali modifiche, aggiunte o soppressioni non sostanziali che fossero allo scopo richieste, anche in sede di iscrizione, e in genere tutto quanto occorra per la completa esecuzione della deliberazione stessa, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, anche al fine di adempiere ogni formalità, atto, deposito di istanze o documenti, richiesti dalle competenti autorità di vigilanza del mercato e/o dalla società di gestione del mercato e/o dalle disposizioni di legge o di regolamento applicabili.”

(3) L'Assemblea Straordinaria di Mid Industry Capital S.p.A.

- esaminata la relazione illustrativa degli Amministratori;

delibera

- di integrare lo Statuto sociale con l'introduzione del seguente nuovo articolo 6.5: «La soglia di cui all'art. 106, comma 1, Testo Unico della Finanza, rilevante ai fini delle offerte pubbliche di acquisto ivi disciplinate, è stabilita in misura pari al 40% (quaranta per cento), ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 1-ter, Testo Unico della Finanza, in presenza delle condizioni stabilite dalla norma stessa.»

- di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente, con facoltà di sub-delega – mandato di eseguire quanto sopra deliberato, con attribuzione di ogni potere e facoltà per provvedere a quanto necessario per l'attuazione delle deliberazioni di cui sopra, nonché per adempiere alle formalità necessarie, ivi compresa l'iscrizione della deliberazione nel Registro delle Imprese, affinché l'adottata deliberazione ottenga le approvazioni di legge, con facoltà di introdurre le eventuali modifiche, aggiunte o soppressioni non sostanziali che fossero allo scopo richieste, anche in sede di iscrizione, e in genere tutto quanto occorra per la completa esecuzione della deliberazione stessa, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, anche al fine di adempiere ogni formalità, atto, deposito di istanze o documenti, richiesti dalle competenti autorità di vigilanza del mercato e/ o dalla società di gestione del mercato e/ o dalle disposizioni di legge o di regolamento applicabili;

- di autorizzare il Consiglio di Amministrazione – e per esso il Presidente, con facoltà di subdelega, a compiere quanto necessario o utile per l'attuazione delle deliberazioni di cui sopra, con particolare riguardo al procedimento volto alla liquidazione delle azioni per le quali sia eventualmente esercitato il diritto di recesso, con ogni più ampio potere, ivi compreso quello di offrire le azioni ai soci e ai terzi ai sensi dell'art. 2437-quater c.c., di stabilire le condizioni dell'offerta e il prezzo della medesima, nonché con espressa autorizzazione, ove le azioni non siano acquistate dai soci o dai terzi in esito all'offerta prevista dall'art. 2437-quater c.c., ad acquistare ed eventualmente alienare le medesime, alle condizioni e nei termini stabiliti dalla legge e da concordare con la Società di Gestione del Mercato.”

* * *

SEZIONE SECONDA

PUNTO 4) ALL'ORDINE DEL GIORNO

4) Delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, della facoltà di aumentare a pagamento, in una o più volte e in via scindibile, il capitale sociale, entro e non oltre il termine massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, per un importo massimo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di Euro 15.000.000,00 (quindici milioni/00), mediante offerta in opzione agli aventi diritto ai sensi dell'art. 2441 del codice civile. Modifica dell'art. 6.1 dello Statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

la presente sezione della Relazione è volta ad illustrare le motivazioni alla base della proposta di delegare al Consiglio di Amministrazione della Società la facoltà di aumentare il capitale sociale, in una o più volte, a pagamento e in via scindibile, mediante offerta in opzione di azioni di nuova emissione agli aventi diritto ai sensi dell'art. 2441, primo comma, del codice civile.

1. MOTIVAZIONI DELLA DELEGA E DESTINAZIONE DELL'AUMENTO DI CAPITALE

Il Consiglio di Amministrazione della Società riunitosi l'8 marzo 2016 ha approvato un complessivo riassetto societario ampiamente illustrato nella Relazione relativa ai punti 1), 2) e 3) posti all'ordine del giorno dell'Assemblea, a cui si fa rinvio, e che costituisce oggetto delle proposte complessivamente sottoposte all'approvazione dell'Assemblea medesima.

La proposta di delega al Consiglio di Amministrazione della facoltà di aumentare il capitale sociale si inserisce nel contesto di tale complessivo riassetto societario con lo scopo di fornire alla Società lo strumento tecnico più flessibile per il reperimento delle risorse patrimoniali che si dovessero rendere necessarie, sia, in misura prevalente, per sostenere il rilancio dell'attività di *holding* di partecipazioni di MIC a partire dal supporto al *business* dell'unica partecipata attualmente in portafoglio, Mar-Ter Spedizioni S.p.A. ("Mar-ter"), sia per supportare i costi operativi di MIC, se e nella misura in cui le disponibilità di cassa – diminuite nel recente passato in conseguenza delle distribuzioni deliberate su richiesta degli azionisti – risultassero limitate allo scopo.

In particolare, nel contesto del riposizionamento strategico di MIC quale società di partecipazione finanziaria ai sensi dell'art. 32-*quater*, secondo comma, lettera d), del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come già illustrato a commento delle proposte di cui ai precedenti punti posti all'ordine del giorno, si intende, in primo luogo, rafforzare la presenza nel settore in cui opera la partecipata Mar-Ter per generare valore in un'ottica di stabile investimento e, quindi, sviluppare strategie imprenditoriali che contemplino l'acquisizione di società operative in settori sinergici a quello in cui opera la controllata e di *asset* strategici, senza escludere la possibilità, qualora se ne presentasse l'opportunità ed in coerenza con le strategie societarie di volta in volta adottate, di investire stabilmente anche in società operanti in settori diversi rispetto a quello di Mar-ter, sempre in un'ottica di lungo periodo.

Il conferimento al Consiglio di Amministrazione della delega per aumentare il capitale sociale nei termini proposti consentirebbe alla Società di procurarsi con maggiore rapidità e con un ampio grado di flessibilità operativa, i mezzi finanziari necessari sia a cogliere sollecitamente le prime opportunità di investimento che si dovessero presentare per avviare il rilancio dell'attività, sia al supporto eventuale dei costi operativi. Le caratteristiche stesse dei mercati finanziari richiedono di poter agire in maniera tempestiva, per cogliere i momenti più favorevoli per l'approvvigionamento delle risorse necessarie a finanziare eventuali investimenti ed effettuare operazioni straordinarie che richiedano di agire con particolare sollecitudine. Lo strumento della delega nei termini proposti consentirebbe al Consiglio di Amministrazione di determinare il numero delle azioni da emettere e il rapporto di opzione nonché le condizioni economiche dell'offerta nel suo complesso – ivi incluso l'ammontare massimo dell'aumento di capitale e il prezzo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione, inclusivo dell'eventuale

sovrapprezzo, in linea con la prassi di mercato per operazioni simili, nel rispetto dei limiti e dei criteri di legge richiamati nel seguito – tenendo conto di quelle che saranno le effettive condizioni di mercato al momento dell'esecuzione della delega.

Con riferimento alle possibili operazioni finalizzate alla crescita, nel medio-lungo periodo, del valore della controllata Mar-ter, si segnala peraltro che potrebbe concretizzarsi in un futuro prossimo la possibilità di valutare l'acquisto dell'intero capitale di Res Immobiliare S.p.A., società proprietaria di alcuni immobili strategici strumentali all'attività di Mar-ter, attualmente concessi in locazione a quest'ultima con contratti aventi scadenza ravvicinata. A questo proposito, Venice European Investment Capital S.p.A. (“VEI”), azionista di controllo della Società, aveva già indicato nel documento di offerta relativo all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria sulle azioni di MIC del 10 luglio 2015, di aver stipulato, in data 9 aprile 2015, un accordo quadro con Michele Bortolussi, Raffaele Bortolussi e Giorgio Neri, soci di minoranza e amministratori di Mar-ter, che *“prevede un impegno da parte di VEI ad acquisire, direttamente o per persona da nominare, entro 12 mesi dalla conclusione dell'Offerta, il 100% del capitale sociale della Res Immobiliare S.p.A. (di proprietà di Raffaele e Michele Bortolussi) società quest'ultima che detiene alcuni degli immobili (siti nell'area portuale di Monfalcone) strumentali all'attività svolta da Marter”*. Nel medesimo documento VEI ha precisato l'intenzione di *“offrire a Marter – tramite nomina della stessa ai sensi degli artt. 1401 e ss. del codice civile e subordinatamente all'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della stessa – la possibilità di perfezionare direttamente l'acquisizione, in modo da garantire a Marter medesima la disponibilità perpetua degli immobili di cui Res Immobiliare S.p.A. è titolare”*. Ancora, il documento indica che l'eventuale designazione di Mar-ter quale acquirente dell'intero capitale sociale di Res Immobiliare S.p.A. avverrebbe senza riconoscimento di alcun corrispettivo a VEI *“rientrando tale nomina in una logica di gruppo, e la relativa acquisizione potrebbe essere finanziata con fondi propri di Marter, reperiti tramite un aumento di capitale della stessa. I fondi che dovrebbero essere versati da MIC per la sottoscrizione della propria quota di tale aumento di capitale, potrebbero a loro volta essere reperiti tramite un aumento di capitale di MIC medesima, rispetto al quale VEI sarebbe disponibile, in caso di perfezionamento dell'Offerta ed approvazione da parte dei competenti organi societari, a sottoscrivere e versare almeno l'importo di propria spettanza”*.

VEI, con lettera trasmessa a MIC e a Mar-ter in data 28 gennaio 2016, ha recentemente confermato le intenzioni già manifestate nel documento di offerta menzionato, ipotizzando che, sulla base degli accordi attuativi dei predetti impegni tuttora in corso di negoziazione tra le parti), VEI possa designare MIC o Mar-ter ai fini dell'acquisto di Res Immobiliare S.p.A., fermo restando che la designazione sarà efficace qualora i termini dell'operazione siano approvati dai competenti organi della società eventualmente designata e sia confermata la disponibilità dei fondi necessari all'acquisizione. Nel medesimo contesto, VEI ha confermato altresì la propria disponibilità a partecipare alla ricapitalizzazione di MIC che si rendesse eventualmente necessaria in relazione alla predetta operazione, sottoscrivendo e versando almeno la quota dell'aumento di capitale di propria spettanza.

Considerata questa possibile opportunità di investimento, il conferimento al Consiglio di Amministrazione della facoltà di aumentare il capitale sociale consentirebbe alla Società di poter reperire, tutte o parte delle risorse finanziarie che dovessero essere necessarie per l'acquisto di Res Immobiliare S.p.A. (sia per il caso di designazione di MIC, sia per il caso in cui la designazione avvenga in favore di Mar-Ter ed essa richieda un intervento di ricapitalizzazione) in tempi rapidi e maggiormente compatibili con la procedura di designazione ed eventuale accettazione della medesima, qualora l'opportunità di investimento si concretizzasse a seguito della eventuale designazione da parte di VEI e i competenti organi della società designata, alla luce dei termini e delle condizioni che venissero proposte, valutassero di voler effettivamente procedere all'acquisizione medesima.

Qualora, invece, tale operazione non si concretizzasse o si realizzasse facendo ricorso, in tutto o in parte, all'indebitamento bancario, la delega potrebbe, come detto, essere esercitata per perseguire altre opportunità di investimento nei termini sopra individuati, oltre che per sostenere i costi operativi della Società.

L'importo della delega oggetto della proposta è stato determinato in massimi Euro 15.000.000,00, ritenendosi tale ammontare congruo per avviare il rilancio dell'attività della Società, anche qualora si concretizzasse l'opportunità di investimento in Res Immobiliare S.p.A., ed, eventualmente, per sostenere i costi operativi della Società.

2. INFORMAZIONI SUI RISULTATI DELL'ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO E INDICAZIONI GENERALI SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE NELL'ESERCIZIO IN CORSO

Alla data della presente Relazione, la Società non ha ancora pubblicato il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015. Il Consiglio di Amministrazione si riunirà in data 14 aprile 2016 per l'esame e l'approvazione dei progetti di bilancio civilistico e consolidato relativi all'esercizio 2015. Allo stato, non è pertanto possibile fornire indicazioni sulla prevedibile chiusura dell'ultimo esercizio e si rinvia all'informativa che verrà diffusa al pubblico in esito alla suddetta riunione, che si terrà, come detto, prima dell'Assemblea convocata in data 18 Aprile 2016 per deliberare sui punti illustrati nella presente relazione.

Con riferimento all'andamento della gestione nella frazione di esercizio in corso, per quanto riguarda la holding Mid Industry Capital S.p.A., si stima una riduzione dei costi di struttura per effetto dei minori compensi corrisposti al Consiglio di Amministrazione e per una serie di altri interventi di ottimizzazione posti in essere dal neo-insediato *management*, mentre con riferimento alla controllata Mar-Ter si rileva che l'andamento della gestione appare in linea con l'esercizio precedente.

3. EVENTUALE CONSORZIO DI COLLOCAMENTO E/O GARANZIA

Alla data della presente relazione non sono previsti consorzi di garanzia e/o collocamento. Il Consiglio di Amministrazione della Società si riserva, in ogni caso, la possibilità di istituire un consorzio di garanzia e/o collocamento nelle singole occasioni di esercizio della delega, dandone adeguata comunicazione.

4. EVENTUALI ALTRE FORME DI COLLOCAMENTO PREVISTE

Trattandosi di una delega ad aumentare il capitale sociale mediante emissione di azioni da offrire in opzione agli aventi diritto ai sensi dell'articolo 2441, primo comma, del codice civile, in caso di esecuzione della delega le azioni di nuova emissione saranno offerte direttamente dalla Società e non sono, allo stato, previste altre forme di collocamento.

5. CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI EMISSIONE

Il prezzo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione, incluso l'eventuale sovrapprezzo, sarà stabilito di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione in prossimità dell'avvio dell'offerta in opzione, nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge, secondo i criteri, ragionevoli e non arbitrari, che riterrà più adeguati e tenendo conto della prassi di mercato per operazioni similari, fermo restando che lo stesso non sarà inferiore al valore della cd. "parità contabile" misurata sul capitale esistente, pari ad Euro 1,185 per azione.

6. AZIONISTI CHE HANNO MANIFESTATO LA DISPONIBILITÀ A SOTTOSCRIVERE, IN PROPORZIONE ALLA QUOTA POSSEDUTA, LE AZIONI DI NUOVA EMISSIONE

VEI, azionista di controllo della Società, ha manifestato, da ultimo con lettera in data 28 gennaio 2016, la disponibilità a partecipare ad una ricapitalizzazione di MIC che si rendesse necessaria per il finanziamento dell'eventuale operazione di acquisizione dell'intero capitale sociale di Res Immobiliare S.p.A. da parte di MIC o di Mar-ter, al ricorrere delle condizioni e nei termini descritti al precedente paragrafo 1 cui si fa rinvio, sottoscrivendo e versando almeno la quota di propria spettanza dell'aumento di capitale in opzione che fosse eventualmente deliberato con la suddetta finalità.

Alla data della presente Relazione, non sono pervenute manifestazioni di disponibilità a sottoscrivere azioni di nuova emissione nel contesto di aumenti di capitale deliberati per finalità diverse da quelle sopra descritte o da parte di azionisti diversi da VEI.

7. DURATA DELLA DELEGA E TEMPI DI ESERCIZIO

Si propone che la durata della delega sia fissata nel termine massimo stabilito dalla legge, pari a cinque anni a decorrere dalla data della delibera assembleare e, pertanto, in ogni caso, qualora la delega di cui alla presente Relazione fosse approvata da codesta Assemblea, il Consiglio di Amministrazione potrà esercitare la predetta delega entro il 18 aprile 2021; decorso tale termine, la delega verrà automaticamente meno.

Resta inteso, come peraltro stabilito anche dall'art. 2443 del codice civile, che le tempistiche di esercizio della delega e i termini e le condizioni degli eventuali aumenti di capitale deliberati in esecuzione della delega dipenderanno dalle concrete necessità e/o opportunità che si presenteranno alla Società nel corso del periodo di validità della delega e saranno comunicate prontamente dal Consiglio di Amministrazione della medesima al mercato.

8. DATA DI GODIMENTO DELLE AZIONI DI NUOVA EMISSIONE

Le azioni di nuova emissione oggetto dell'aumento di capitale avranno godimento regolare e attribuiranno ai loro possessori pari diritti rispetto alle azioni ordinarie della Società in circolazione al momento della loro emissione.

9. EFFETTI DILUITIVI

La delega consentirebbe al Consiglio di Amministrazione di aumentare il capitale sociale mediante emissione di azioni da offrire in opzione agli aventi diritto ai sensi dell'art. 2441, primo comma, del codice civile. In caso di esecuzione della medesima, non vi saranno pertanto effetti diluitivi in termini di partecipazione al capitale sociale nei confronti degli azionisti che decideranno di aderirvi sottoscrivendo la quota di loro spettanza.

In caso di mancato esercizio del diritto di opzione, gli azionisti subirebbero, a seguito dell'emissione delle azioni, una diluizione della propria partecipazione, in dipendenza del numero delle azioni di volta in volta emesse e del relativo prezzo di sottoscrizione, nei limiti stabiliti dalla deliberazione di delega.

10. EFFETTI ECONOMICO-PATRIMONIALI E FINANZIARI ED EFFETTI SUL VALORE UNITARIO DELLE AZIONI DELL'EVENTUALE DILUIZIONE DI DETTO VALORE O DELLA REDISTRIBUZIONE DELLO STESSO TRA PIÙ CATEGORIE DI AZIONI

Il Consiglio di Amministrazione, in sede di esecuzione della delega, darà adeguata informativa al mercato relativamente agli effetti economico-patrimoniali e finanziari dell'offerta di volta in volta effettuata.

11. MODIFICHE STATUTARIE

All'approvazione della proposta di attribuzione della facoltà di aumentare il capitale di cui al punto 5) all'ordine del giorno della parte Straordinaria consegue la modifica dell'articolo 6.1 dello Statuto Sociale.

Si riporta di seguito l'esposizione a confronto dell'articolo 6.1 dello Statuto Sociale di cui si propone la modifica, nella versione vigente ed in quella proposta.

<p style="text-align: center;">ART. 6.1</p> <p style="text-align: center;">TESTO VIGENTE</p>	<p style="text-align: center;">ART. 6.1</p> <p style="text-align: center;">TESTO PROPOSTO</p>
<p>Il capitale sociale è determinato in Euro 5.000.225,00 (cinquemilioniduecentoventicinque/00), rappresentato da n. 4.220.225 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale (le Azioni).</p>	<p>INVARIATO</p> <p>Con deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria del 18 aprile 2016, è stata attribuita al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare a pagamento, in una o più volte e in via scindibile, il capitale sociale, entro e non oltre il termine massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, per un importo massimo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di Euro 15.000.000,00, mediante emissione di azioni ordinarie prive del valore nominale, che avranno godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie della Società in circolazione al momento della loro emissione, da offrirsi in opzione agli aventi diritto ai sensi dell'art. 2441 del codice civile, ad un prezzo non inferiore ad Euro 1,185 per azione, con ogni più ampia facoltà per il Consiglio di Amministrazione di stabilire, di volta in volta, nel rispetto dei limiti sopra indicati e della vigente normativa, tutti i termini, le modalità e le condizioni dell'aumento di capitale, ivi inclusi, a titolo meramente indicativo, il numero delle azioni da emettere e correlativamente la misura dell'aumento di capitale, il rapporto di opzione nonché il prezzo di sottoscrizione delle azioni, ivi incluso l'eventuale sovrapprezzo, tenendo conto della prassi di mercato per operazioni similari.</p>

12. DIRITTO DI RECESSO

Si segnala che la modifica statutaria proposta non rientra in alcuna delle fattispecie di recesso ai sensi dello Statuto sociale e delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

13. PROPOSTA DI DELIBERA

In considerazione di quanto precede, qualora concordiate con quanto sopra proposto, Vi invitiamo ad assumere la seguente proposta di delibera.

“L’Assemblea Straordinaria di Mid Industry Capital S.p.A.

- *esaminata la relazione illustrativa degli Amministratori;*

delibera

- *di attribuire, ai sensi dell’art. 2443 c.c., la facoltà al Consiglio di Amministrazione di aumentare a pagamento, in una o più volte e in via scindibile, il capitale sociale, entro e non oltre il termine massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, per un importo massimo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di Euro 15.000.000,00 (quindici milioni/00), mediante emissione di azioni ordinarie prive del valore nominale, che avranno godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie della Società in circolazione al momento della loro emissione, da offrirsi in opzione agli aventi diritto ai sensi dell’art. 2441 del codice civile, ad un prezzo non inferiore ad Euro 1,185 per azione, con ogni più ampia facoltà per il Consiglio di Amministrazione di stabilire, di volta in volta, nel rispetto dei limiti sopra indicati e della vigente normativa, tutti i termini, le modalità e le condizioni dell’aumento di capitale, ivi inclusi, a titolo meramente indicativo, il numero delle azioni da emettere e correlativamente la misura dell’aumento di capitale, il rapporto di opzione nonché il prezzo di sottoscrizione delle azioni, ivi incluso l’eventuale sovrapprezzo, tenendo conto della prassi di mercato per operazioni similari;*
- *di modificare l’art. 6.1 dello Statuto sociale, aggiungendo il seguente paragrafo: «Con deliberazione assunta dall’assemblea straordinaria del 18 aprile 2016, è stata attribuita al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare a pagamento, in una o più volte e in via scindibile, il capitale sociale, entro e non oltre il termine massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, per un importo massimo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di Euro 15.000.000,00, mediante emissione di azioni ordinarie prive del valore nominale, che avranno godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie della Società in circolazione al momento della loro emissione, da offrirsi in opzione agli aventi diritto ai sensi dell’art. 2441 del codice civile, ad un prezzo non inferiore ad Euro 1,185 per azione con ogni più ampia facoltà per il Consiglio di Amministrazione di stabilire, di volta in volta, nel rispetto dei limiti sopra indicati e della vigente normativa, tutti i termini, le modalità e le condizioni dell’aumento di capitale, ivi inclusi, a titolo meramente indicativo, il numero delle azioni da emettere e correlativamente la misura dell’aumento di capitale, il rapporto di opzione nonché il prezzo di sottoscrizione delle azioni, ivi incluso l’eventuale sovrapprezzo, tenendo conto della prassi di mercato per operazioni similari.»*
- *di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per dare attuazione ed esecuzione alle deliberazioni di cui sopra ed adempiere ad ogni formalità necessaria affinché le adottate deliberazioni siano iscritte nel Registro delle Imprese, ivi incluso, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il potere:*
 - a) *di predisporre e presentare ogni documento richiesto ai fini della deliberazione e dell’esecuzione dell’aumento di capitale, nonché di adempiere alle formalità necessarie per procedere all’offerta in opzione e all’ammissione a quotazione delle azioni di nuova emissione, ivi incluso il potere di provvedere alla predisposizione e alla presentazione alle competenti Autorità di ogni domanda, istanza o documento allo scopo necessario o opportuno;*
 - b) *di accettare e introdurre nelle deliberazioni adottate le modifiche, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti ovvero in sede di iscrizione, e in genere, ogni e qualsiasi potere per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione e pubblicità delle deliberazioni stesse, compreso quello di depositare presso il competente Registro delle Imprese lo Statuto sociale aggiornato con la modificazione del capitale sociale.”*

Milano, 8 marzo 2016

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(dott. Mario Spongano)